

Rinnovo dell'autorizzazione di un divieto di caccia

Cons. Stato, Sez. V 27 luglio 2017, n. 3714 - Caringella, pres.; Maggio, est. - Società Agricola Montegiovi Belvedere s.r.l. (avv. Vannucci) c. Città Metropolitana di Firenze (avv. Gualtieri) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Rinnovo dell'autorizzazione di un divieto di caccia - Decadenza - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con atto dirigenziale 4/10/2007 n. 3316, la Provincia di Firenze ha disposto, ai sensi dell'art. 25 (commi 7,8,9,10) della L.R.T. 12/1/1994, n. 3, di accordare alla Società Agricola Montegiovi Belvedere s.r.l., il rinnovo del divieto di caccia istituito con atto dirigenziale n. 3225 del 30/1/2001, in relazione ad alcuni terreni (161 ettari) di proprietà di quest'ultima, stabilendo, nel contempo, che il divieto sarebbe venuto meno con la scadenza del detto piano.

Senonché la medesima Provincia, tenuto conto dell'intervenuta approvazione e pubblicazione del nuovo piano faunistico venatorio provinciale 2012 – 2015, del fatto che nei 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo piano non era intervenuta da parte della Società Agricola Montegiovi Belvedere richiesta di rinnovo del divieto di caccia e, infine, della conseguente decadenza del divieto di caccia autorizzato con l'atto dirigenziale n. 3316 del 4/10/2007, ha adottato la determinazione 29/10/2014 n. 0489265, con la quale ha intimato all'anzidetta Società di procedere alla rimozione delle tabelle di segnalazione del divieto di caccia in parola.

Ritenendo il provvedimento da ultimo menzionato illegittimo, la Società Agricola Montegiovi Belvedere lo ha impugnato davanti al TAR Toscana, il quale, con sentenza 1/2/2016, n. 158, ha respinto il ricorso.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Società Agricola Montegiovi Belvedere.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Firenze (subentrata, per quanto qui rileva, nelle funzioni già esercitate dalla Provincia di Firenze).

Con successive memorie entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 13/7/2017, la causa è passata in decisione.

Col primo motivo di gravame si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato a respingere la censura con cui era stato dedotto che l'odierna appellante avrebbe avuto titolo, stante il legittimo affidamento maturato nel corso dei lunghi anni in cui ha operato il divieto di caccia, a ricevere comunicazione dell'intervenuta approvazione del nuovo piano faunistico venatorio provinciale al fine di consentirle di presentare la richiesta di rinnovo dell'anzidetto divieto.

La doglianza merita accoglimento.

L'adito TAR ha respinto la censura ritenendo infondata la <<... *pretesa avanzata dalla società ricorrente di ricevere la notifica individuale dell'approvazione del Piano faunistico venatorio provinciale*>>, in quanto la stessa <<...*si fonda su mere affermazioni, non confortate da alcun supporto normativo e fa riferimento a una posizione qualificata e differenziata che in realtà può essere riconosciuta a chiunque, a vario titolo, abbia interesse alle previsioni del Piano in questione, che peraltro non contiene specifiche disposizioni di per sé pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente.*

La predetta società agricola, d'altra parte, non può vantare neppure un legittimo affidamento a ricevere una diretta comunicazione dell'avvenuta approvazione e pubblicazione del Piano, volta a sollecitare un'eventuale richiesta di rinnovo del divieto di caccia precedentemente disposto sui suoi terreni. La tesi, sostenuta nel ricorso, fa riferimento alla particolare procedura seguita dalla Provincia di Firenze nel 2005/2006, in vista e all'atto dell'approvazione del Piano faunistico venatorio provinciale 2006-2010. In quell'occasione la predetta Amministrazione ha sollecitato i conduttori e proprietari di fondi rustici interdetti alla caccia (tra cui la società agricola oggi ricorrente) a richiedere, se ancora interessati, il rinnovo del divieto in questione (nota datata 9/6/2005), segnalando poi la necessità di una formale richiesta in tal senso nel prescritto termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Piano (nota del 6/2/2006). Tale iniziativa, peraltro, non corrisponde ad alcuna previsione normativa e si è resa opportuna in quanto (come evidenziato dalla Città Metropolitana nelle sue difese e confermato, per quanto riguarda la parte ricorrente, dal contenuto dell'atto dirigenziale n. 3225 del 30/11/2001) i divieti a quell'epoca in vigore erano stati disposti con provvedimenti che non recavano specifiche indicazioni circa la loro scadenza: il che giustificava, in uno spirito di leale collaborazione tra soggetti pubblici e privati, la scelta procedimentale allora operata dalla Provincia di Firenze. Tale esigenza non sussisteva però più dopo che il divieto era stato rinnovato, con l'atto dirigenziale n. 3316 del 4/10/2007, "per la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010", con l'espressa previsione della sua scadenza alla scadenza del medesimo Piano. Essendo certo il momento in cui sarebbe cessata l'efficacia del divieto in questione, restava a carico del soggetto interessato l'onere di verificare quando sarebbe scaduto il Piano faunistico venatorio provinciale 2006-2010, per effetto della pubblicazione del nuovo Piano; e da quest'ultima data far decorrere il termine di 30 giorni per chiedere il rinnovo del divieto, ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. n. 3/1994>>.

Sennonché, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, deve ritenersi che la Società Agricola Montegiovi Belvedere, in considerazione del lunghissimo periodo di tempo da cui operava il divieto di caccia sui terreni di sua proprietà, avesse maturato – anche alla luce dei canoni di buona fede, correttezza, trasparenza e leale collaborazione a cui deve sempre improntarsi il rapporto privato/pubblica amministrazione - una posizione qualificata e differenziata che la distinguesse dal *quisque de populo* e tale da conferirgli, pur in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, una pretesa tutelata ad ottenere una comunicazione individuale dell'avvenuta pubblicazione del nuovo piano faunistico venatorio provinciale, al fine di consentirle di esercitare tempestivamente la facoltà riconosciutale dall'art. 25, comma 7, della L.R. n. 3/1994.

Ciò tenuto anche conto del fatto che:

a) in occasione dell'approvazione del piano faunistico venatorio provinciale relativo al periodo 2006 – 2010 l'amministrazione aveva interloquuto con l'odierna appellante invitandola a esprimere la volontà di mantenere il divieto di caccia sui propri terreni;

b) il suddetto piano faunistico venatorio provinciale, una volta scaduto, è stato prorogato, cosicché il nuovo piano faunistico venatorio provinciale 2012 – 2015 non è stato approvato e pubblicato immediatamente a ridosso della naturale scadenza del precedente (anno 2010), ma a distanza di alcuni anni da essa (risulta approvato con delibera del Consiglio Provinciale 23/9/2013, n. 85 e pubblicato sul B.U.R.T. del 31/12/2013).

All'odierna appellante doveva, dunque, essere riconosciuto un legittimo affidamento sul fatto che, così come in passato, sarebbe stata contattata al fine di consentirle di esercitare tempestivamente la facoltà di cui all'art. 25, comma 7, della L. R. n. 3/1994, senza imporle, al medesimo fine, il gravoso onere di verificare costantemente che non fosse intervenuta la pubblicazione del nuovo piano faunistico venatorio provinciale.

L'appello va, pertanto, accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La peculiarità e novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

(Omissis)